



anno IV, n. 1, 2014

data di pubblicazione: 20 febbraio 2014

Osservatorio sulla normativa

La nuova NCA nella politica di sicurezza del Regno Unito*

di Gabriele Maestri

Il 25 aprile del 2013 ha ricevuto la sanzione della regina Elisabetta II il *Crime and Courts Act*¹, con cui il Parlamento del Regno Unito è intervenuto in materia di repressione e prevenzione dei reati, nonché sull'amministrazione della giustizia. Particolarmente interessante in quell'atto normativo risulta l'istituzione di una nuova agenzia con il compito di guidare la lotta contro il crimine grave e organizzato, oltre che di rafforzare la sicurezza dei confini.

Quel soggetto è la National Crime Agency, di cui i *media* hanno parlato (anche in Italia) in occasione dell'inizio delle sue

1

* Contributo dell'Unità di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tre (responsabile Prof. Salvatore Bonfiglio) al PRIN *Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica* (coordinatore nazionale Prof. Francesco Merloni)

¹ Il testo dell'atto normativo si può consultare all'indirizzo www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/pdfs/ukpga_20130022_en.pdf; in quello stesso sito si possono leggere anche le note esplicative, redatte dall'Home Office e dal Ministero della Giustizia.



attività, proponendo spesso un paragone con la statunitense FBI: essa, a partire dal 7 ottobre, prende il posto di vari enti prima operanti nello stesso ambito, enti che il citato atto normativo abolisce². Può essere utile tracciarne un profilo per potere svolgere brevi riflessioni sugli effetti di una simile operazione sulla politica di sicurezza e, prima ancora, sull'impostazione stessa di quel concetto, per valutarne l'estensione.

1. Le competenze della NCA

In tutti i documenti in cui si delinea il ruolo della NCA, si legge che la sua missione è fronteggiare senza cedimenti «*serious and organised crime*». Verrebbe la tentazione di considerare l'espressione un'endiadi (e volendo è possibile farlo), ma è lo stesso documento strategico espressamente dedicato al contrasto di questo tipo di crimini³ a classificare come «*organised crime*» fattispecie come il traffico di droga e di esseri umani, l'immigrazione clandestina organizzata, crimini finanziari come le frodi di alto valore, la contraffazione, i reati organizzati contro il patrimonio, il *cyber crime*.

² Il riferimento è in particolare alla Serious Organised Crime Agency e alla National Policing Improvement Agency.

³ HM Government, Serious and Organised Crime Strategy, ottobre 2013 (il documento può essere consultato in formato Pdf all'indirizzo [web www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248645/Serious_and_Organised_Crime_Strategy.pdf](http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248645/Serious_and_Organised_Crime_Strategy.pdf)). Le definizioni cui ci si riferisce nelle righe successive sono contenute alle pp. 13 e 14.



Al fine di dare una definizione complessiva di crimine organizzato, il documento strategico evidenzia gli elementi della gravità e della pianificazione delle condotte criminose, del coordinamento e della realizzazione da parte di un gruppo stabilmente operante; il perseguimento di un vantaggio economico, invece, è identificato come un elemento frequente, ma non essenziale.

A ciò si devono aggiungere anche le fattispecie che il rapporto chiama «*serious crimes*»: si tratta di ipotesi di cui viene sottolineata la gravità anche in assenza dell'elemento organizzativo – si pensi, ad esempio, a frodi di altra natura o allo sfruttamento sessuale dei minori – e che vengono accostati al crimine organizzato per la necessità (o, almeno, l'opportunità) di una risposta che sia coordinata a livello nazionale.

Risulta chiara fin dall'inizio del documento di strategia la natura di minaccia alla sicurezza nazionale che quelle fattispecie criminose hanno, in termini di costi umani, sociali ed economico-finanziari, fino ad arrivare alle possibili ripercussioni di rilievo internazionale che possono avere effetti negativi per il Paese oltre che per la comunità internazionale.

Se, in particolare, il primo elemento di rischio (tra quelli riconducibili al crimine organizzato) per la sicurezza nazionale a essere identificato nel 2010 è stato il crimine informatico – al punto da essere inserito tra i fattori di rischio cui reagire con la più elevata priorità⁴, contemporaneamente il governo ha

⁴ V. HM Government, *A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy*, ottobre 2010, pp. 27, 29-30 (le ultime pagine trattano il problema in prospettiva futura, con il rischio di minacce gravi in mancanza di



individuato come un'esigenza di sicurezza nazionale l'affrontare i gruppi di crimine organizzato (dunque in chiave generica) più dannosi per il Regno Unito⁵.

In quella stessa occasione, nell'ottica di un uso più efficiente ed efficace delle risorse (di polizia) impiegate per la lotta al crimine organizzato, veniva indicato come primo *step* la creazione di una «nuova NCA»: l'esecutivo aveva indicato la mancanza di una struttura nazionale operativa e di coordinamento come uno dei maggiori problemi in questo ambito⁶ e c'era l'aspirazione a raggiungere la piena operatività dell'agenzia nel 2013.

L'anno successivo veniva individuata la possibile struttura del nuovo ente, in particolare con la previsione di quattro *commands* (per il crimine organizzato, per la polizia di confine,

un'azione di contrasto adeguata; il documento è disponibile all'indirizzo www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf).

⁵ V. HM Government, *Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review*, ottobre 2010, pp. 11, 52-53 (il documento è ancora consultabile nel sito del Governo all'indirizzo internet www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg.digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_191634.pdf). La qualifica del crimine organizzato e dei reati informatici come minacce di portata nazionale sarebbe stata confermata anche da HM Government - Home Office, *The Strategic Policing Requirement*, luglio 2012, p. 8 (il documento è tuttora disponibile all'indirizzo www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117445/strategic-policing-requirement.pdf).

⁶ Pochi mesi prima, lo stesso Home Office aveva anticipato il progetto di creazione della NCA «to lead the fight against organised crime, protect our borders and provide services best delivered at National level» all'interno di una consultation presentata al Parlamento a luglio, intitolata *Policing in the 21st Century: Reconnecting police and the people* (il testo è disponibile all'indirizzo www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118241/policing-21st-full-pdf.pdf).



per il crimine economico, sullo sfruttamento minorile e sulla protezione sulla Rete), supportati tra l'altro da un centro di *intelligence*, varie strutture tematiche e di coordinamento e da un'Unità nazionale per il *cyber crime*. Tutto ciò nella consapevolezza che la creanda Agenzia avrebbe dovuto raccogliere (e implementare) soprattutto l'eredità della Serious Organised Crime Agency⁷ e sarebbe rientrata in un più ampio disegno strategico di contrasto al crimine organizzato⁸.

2. L'azione della NCA

Non toccherà alla neonata agenzia occuparsi delle questioni legate al terrorismo e allo spionaggio (che rimangono di competenza innanzitutto del *Security Service*, noto anche come MI5, come pure di Scotland Yard), ma emerge chiara la consapevolezza che l'attività terroristica può essere facilitata dal crimine organizzato, che in alcune occasioni conosce un impegno diretto in quell'ambito⁹.

⁷ L'ente era stato creato attraverso il *Serious Organised Crime and Police Act* del 2005.

⁸ A tale proposito, v. HM Government, *Local to Global: Reducing the Risk from Organised Crime*, 28 luglio 2011 (il documento può essere scaricato alla pagina www.gov.uk/government/publications/organised-crime-strategy).

⁹ È il caso del traffico internazionale di stupefacenti, come ha messo in luce nel 2010 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti: ben 29 delle 63 organizzazioni dedite al traffico internazionale di droga sono associate a gruppi terroristici. V. US Government, *Strategy to Combat Transnational Organized Crime*, Luglio 2011, p. 6 (documento disponibile all'indirizzo www.whitehouse.gov/sites/default/files/Strategy_to_Combat_Transnational_Organized_Crime_July_2011.pdf).



In più, è proprio dall'esperienza di contrasto al terrorismo che viene mutuata la struttura dell'azione che la NCA dovrebbe mettere in campo per ridurre il più possibile le minacce rappresentate dal crimine grave e organizzato. Si tratta di una strategia che prevede come punto più urgente il perseguire e ostacolare con un'azione continua il crimine organizzato; a questo si aggiungono l'impegno sui fronti della prevenzione, della protezione e della riduzione dell'impatto delle condotte criminali che non si riescono a evitare.

In particolare, l'area di attività del contrasto (*Pursue*) punta alla creazione di enti e organi solidi e a collaborazioni efficaci per la lotta alla criminalità, allo sviluppo delle capacità di investigazione e contrasto, all'attacco alle risorse a disposizione dei criminali, alla garanzia di strumenti giuridici efficaci per combattere la minaccia criminale e al miglioramento delle competenze e della cooperazione a livello internazionale per lo stesso scopo. In questo ambito, alla NCA spetterebbe soprattutto un'azione di mappatura e monitoraggio del crimine grave e organizzato, con un ruolo di coordinamento nell'imporre il rispetto delle regole che consideri con attenzione il peso delle minacce dei vari gruppi criminali.

Sul fronte della prevenzione (*Prevent*), gli obiettivi consistono nel dissuadere le persone dal farsi coinvolgere in situazioni criminose (facendo crescere la loro consapevolezza) o dalla permanenza in quello stato, nel mettere in campo strumenti (di aiuto e sostegno) che evitino ai cittadini di cadere nella spirale della criminalità organizzata, nonché nel monitorare e "gestire" la condotta e la condizione dei delinquenti con adeguate misure.



anno IV, n. 1, 2014

data di pubblicazione: 20 febbraio 2014

Osservatorio sulla normativa

Sul piano della protezione (*Protect*), l'azione si dovrà concentrare nella difesa dei confini e dei vari livelli di governo dalle penetrazioni criminose, nel miglioramento della sicurezza protettiva nel settore privato (condividendo informazioni sul crimine), nella protezione delle persone perché non divengano vittime della criminalità, nel miglioramento di sistemi e politiche anti-corruzione e nel rafforzamento di sistemi che impediscano alle organizzazioni criminali di sfruttare identità personali false o "rubate".

Da ultimo, sull'impegno a ridurre l'impatto del crimine grave e organizzato (*Prepare*) si mira ad accertarsi di avere le abilità necessarie per porre rimedio quanto prima alle azioni criminali e a supportare le comunità e le persone colpite – specialmente le vittime e i testimoni – in particolare con un adeguato sistema di giustizia penale.

In sostanza, da una parte – nell'ottica di ridurre le minacce alla sicurezza – la NCA avrà il compito di sviluppare un quadro completo delle informazioni disponibili sul crimine organizzato, collaborando con la polizia – in particolare quella locale – e altre autorità, assumendo a seconda dei casi la guida, il coordinamento o il supporto alle iniziative necessarie; a questo dovrà unirsi un'attività normativa *ad hoc* da parte del Governo e del Parlamento, una maggiore attenzione all'aspetto "formativo" (con un'adeguata educazione e comunicazione sul crimine organizzato, maggiori rapporti con chi regola i vari settori professionali) e la promozione di programmi di sorveglianza per chi ha violato la legge.

Dall'altra parte – al fine di contenere l'offensività di minacce esistenti e non facilmente riducibili – va messa in campo una



nuova attenzione ai fenomeni migratori (con il controllo dei confini), alle frodi di cui possono essere vittima le amministrazioni e i soggetti privati (in particolare in tema di *cyber crime*), allo sfruttamento dei minori, specie di natura sessuale (con nuove norme e azioni di contrasto alla pedopornografia) e alla corruzione. A ciò si deve aggiungere lo sviluppo di un'azione adeguata in fase "acuta" (cioè nella risposta immediata ed emergenziale, il più coordinata possibile, ad eventi criminali e terroristici, compresi gli attacchi condotti attraverso la Rete) e anche nel medio-lungo periodo, con il citato sostegno alle comunità e alle persone colpite dal crimine organizzato.

Tutte queste attività dovranno essere condotte attraverso circa 4500 agenti, potendo contare anche sulla cooperazione delle forze di polizia regionale. Tra le figure cui tocca la maggiore responsabilità, c'è certamente chi nel Governo è titolare degli affari interni (mantiene comunque la supervisione sulla NCA) e il direttore generale dell'agenzia stessa, cui si riferiranno vari gruppi di *governance* legati alle principali categorie di reati affrontati dalla strategia analizzata.

3. La NCA e la sicurezza (e il problema delle risorse)

Ripercorsi gli obiettivi e le modalità d'azione della NCA, è il caso di analizzarli con le lenti della sicurezza¹⁰.

¹⁰ I parametri utilizzati in questa sede sono innanzitutto quelli sistematizzati da T.F. Giupponi, *Le dimensioni costituzionali della sicurezza*, 2010, Libreria Bonomo, Bologna, p. 8 ss.



Innanzitutto si può dire che quella che si intende perseguire mediante la National Crime Agency si trova nel mezzo tra la sicurezza *interna* e quella *esterna* (o, se si preferisce, partecipa di entrambe le categorie): se certe fattispecie – in particolare quelle legate alla tutela dei confini e al contrasto al crimine organizzato internazionale – sono per loro natura legate a un *aliquid alieni*, altre ipotesi possono avere anche una declinazione interna, a seconda che si considerino i criminali come parte del contesto sociale che vanno a danneggiare (dunque come minaccia interna) o come esterni ad esso.

Allo stesso modo, si può tranquillamente dire che la NCA – in base alla strategia considerata in precedenza – avrà innanzitutto il compito di garantire una sicurezza *collettiva*, reprimendo o prevenendo condotte di singoli che minano o potrebbero minare la serenità della collettività; non è affatto fuori luogo, tuttavia, voler vedere anche la tutela di una dimensione *individuale* della sicurezza, sia con riguardo alle minacce che ogni singolo può subire a causa del crimine grave e organizzato (e dalle quali ha diritto di essere protetto), sia riferendosi a categorie particolari di persone, che si ha in animo di tutelare (l'esempio più calzante è quello dei minori, il cui sfruttamento va perseguito e prevenuto).

Chiaramente quella delineata dall'impostazione strategica del Regno Unito è una sicurezza *materiale*, proprio perché l'ordine pubblico che si vuole tutelare è quello che vuole che siano respinte e prevenute minacce e aggressioni ai beni giuridici tutelati dall'ordinamento. La dimensione difensiva, in questo ambito, è decisamente (e naturalmente) prevalente,



quale espressione della «libertà dalla paura»¹¹ che caratterizza in modo strutturale la *security*; del tutto residuale è la dimensione della promozione dei diritti¹², che tuttavia si può rinvenire in alcune delle misure preventive previste dal piano strategico, in particolare quelle di matrice educativa e formativa.

La NCA, dunque, dovrebbe essere una parte qualificante – se non la punta di diamante – della risposta alla domanda di sicurezza che il governo britannico ritiene di avere intercettato, nel pieno di quella che gli stessi documenti governativi etichettano come «epoca dell'incertezza»¹³. La situazione potrebbe non essere nemmeno il punto di arrivo definitivo, poiché da ambienti del governo non si esclude che in futuro all'Agencia in questione siano destinate anche le competenze in materia di contrasto al terrorismo¹⁴, arrivando dunque a somigliare ulteriormente alla FBI statunitense.

¹¹ L'espressione è mutuata dal ben noto *Discorso sullo stato dell'Unione* di Franklin Delano Roosevelt, pronunciato il 6 gennaio 1942.

¹² Per questa concezione si veda ad esempio P. Ridola, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, p. 133; M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, in G. Cocco (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, 2012, Giuffrè, Milano, p. 17 ss.

¹³ L'espressione adatta il titolo di una nota opera di Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna, 1999, in cui si mette in luce proprio la mancanza di sicurezza – generata tra l'altro dalla paura della «mancanza di certezza» – come “cifra” dei tempi che si stanno vivendo.

¹⁴ Si veda l'articolo *National Crime Agency to 'relentlessly pursue' organised crime*, pubblicato il 7 ottobre 2013 nel sito della testata giornalistica della BBC (il testo è disponibile all'indirizzo www.bbc.co.uk/news/uk-24418847), con riguardo alle dichiarazioni di Theresa May, *Home Secretary* dell'esecutivo di David Cameron; la mossa, peraltro, già mesi fa non sembrava convincere tutti, poiché potrebbe comportare costi difficilmente sostenibili e giustificabili



Le intenzioni del progetto sembrano decisamente nobili, con lo Stato che si pone come primo garante della domanda di sicurezza¹⁵ – intesa soprattutto come riduzione delle minacce – e che cerca di perseguire l’obiettivo anche introducendo nuovi strumenti: è il caso, ad esempio, delle regole molto più severe sui patrimoni legati alla criminalità, per ottenerne la confisca o anticipare i tempi del loro “congelamento”). Questo, tuttavia, non significa che l’operazione sia priva di risvolti problematici.

Innanzitutto, non può sfuggire che le politiche a favore della sicurezza e in particolare di contrasto al crimine organizzato sono da tempo oggetto di profonde revisioni e aggiustamenti nel Regno Unito: i *media*, infatti, non hanno mancato di notare che l’istituzione della NCA è di fatto il terzo tentativo di creare un ente che si occupi in modo più o meno compiuto della lotta a varie forme di criminalità grave¹⁶. Il fatto che per ben due

(v. ad esempio l’articolo *National Crime Agency ‘could prove to be expansive’ says Hogan-Howe*, pubblicato da *Counter Terror Business*, 2012, n. 11, p. 7).

¹⁵ Sull’esistenza di un “diritto costituzionale” alla sicurezza ragionano, tra gli altri, P. Torretta, *“Diritto alla sicurezza” e altri diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale*, in A. D’Aloia (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 451 ss., T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale alla sicurezza*, in *Forumcostituzionale.it*; G. Cerrina Feroni - G. Morbidelli, *La sicurezza: un valore superprimario*, in *Percorsi costituzionali*, 2008, n. 1, pp. 34-35; conclude per la non configurabilità di un simile diritto T.F. Giupponi, *La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali*, in *Forumcostituzionale.it*. Di recente ha espresso dubbi sull’esistenza e sulla natura di quello stesso diritto A. Pace, *Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo* (Relazione al Convegno *Costituzione e sicurezza tra diritto e società*, Università degli Studi Roma Tre, 18 e 19 aprile 2013), in *Diritto e società*, 2013, n. 2, pp. 177-205.

¹⁶ Prima della già citata Serious Organised Crime Agency (SOCA), operativa dal 2006, esisteva la National Crime Squad, in funzione dal 1998,



volte, dopo il primo intervento nella seconda metà degli anni '90, si sia sentito il bisogno di riorganizzare profondamente la "regia" del contrasto al crimine organizzato, può significare che le soluzioni adottate si sono dimostrate poco adeguate (in partenza) agli obiettivi di sicurezza da raggiungere, oppure che le stesse sono "invecchiate" rapidamente rispetto all'evoluzione delle minacce, o ancora una compresenza di questi due elementi. Non si può avere dunque una garanzia di buon funzionamento *usque ab initio*: soltanto l'analisi dell'operato dell'Agenzia potrà dire se la scelta fatta e il modo in cui è stata portata avanti sarà soddisfacente¹⁷.

Su questo piano, occorre allora considerare un altro punto di assoluta delicatezza. Da parte dell'opposizione laburista non sono arrivate critiche tanto all'istituzione in sé della NCA – che anzi è stata valutata con favore, pur con i ritardi con cui si è giunti al risultato¹⁸ – quanto alla sua scarsa dotazione economica: il documento strategico analizzato prima parla di 450 milioni di sterline annui per un biennio, nei fatti si arriva a sfiorare i 500 milioni, ma si è notato che la sola SOCA poteva godere di circa 450 milioni annui e che gli enti di cui la NCA ha

12

che si occupava soprattutto di fronteggiare il traffico di stupefacenti e di armi, la contraffazione di denaro e l'immigrazione clandestina.

¹⁷ Già ora, per esempio, si parla della richiesta da parte del direttore generale dell'Agenzia Keith Bristow al responsabile del dicastero degli affari interni, Theresa May, affinché non rinunci all'appartenenza del Regno Unito ad Europol, cosa che metterebbe lo Stato in condizioni di concreto isolamento rispetto ad altri paesi in operazioni ad ampio raggio. V. l'articolo *Gb. Anche la regina Elisabetta ha il suo "FBI"*, la *National Crime Agency*, pubblicato da www.blitzquotidiano.it il 14 ottobre 2013

¹⁸ V. l'articolo *National Crime Agency launched to fight cyber criminals & complex fraud* (pubblicato il 7 ottobre 2013 su www.theinformationdaily.com).



assunto le funzioni avevano un *budget* combinato di oltre 800 milioni di sterline.

Non stupisce allora che da più parti (anche da alcuni commentatori) ci sia il timore che l'operazione, più che costituire un passaggio fortemente innovativo, somigli piuttosto a un *rebranding* di contenuti del passato, ma peggiorata dal calo deciso della disponibilità di risorse. Il ministro-ombra dei laburisti, a questo proposito, ha definito la neonata Agenzia come «non abbastanza forte per avere a che fare con la crescita esponenziale del crimine economico e informatico»¹⁹.

Non c'è dubbio che anche il Regno Unito abbia subito e stia subendo gli effetti della crisi economica e questo abbia spinto anche quello Stato a programmare e operare una severa *spending review*, colpendo una buona parte delle voci di spesa messe a bilancio; si può immaginare pure che la riorganizzazione degli enti di sicurezza consenta di perseguire la somma dei loro obiettivi realizzando effettivi margini di risparmio, per cui un taglio di risorse non significa automaticamente un servizio di qualità scadente o comunque insoddisfacente.

Se queste affermazioni sono corrette, è però altrettanto giusto domandarsi come sia possibile puntare a obiettivi elevati avendo a disposizione una quantità di risorse certamente minore rispetto a quella su cui in passato si poteva contare. In assenza di risorse adeguate alle necessità, l'Agenzia rischia di

¹⁹ V. l'articolo *National Crime Agency to 'relentlessly pursue' organised crime*, cit.



non riuscire a esercitare in modo adeguato tutte le sue funzioni, magari concentrando le energie in alcune direzioni e lasciando più “sguarnite” certe aree di intervento. In una situazione simile, diventa inevitabile per il Governo – e, per quanto gli spetta, al Parlamento – dover bilanciare le istanze di sicurezza con la necessità di lasciare una quantità sufficiente di risorse perché non siano menomati diritti e libertà di altra natura.

Un altro bilanciamento, invece, il legislatore britannico sembra averlo già compiuto, anche se il piano non è più quello economico: si apprende infatti che, a differenza del suo principale predecessore, la SOCA, la NCA non farà del lavoro “sottotraccia” e della segretezza il proprio carattere distintivo. Si tratterebbe di un passo avanti notevole verso la trasparenza, specie se si considera che – risolvendo la questione con una battuta, ma dal contenuto del tutto reale – la SOCA «non ha mai messo il proprio nome sui suoi palazzi»²⁰.

Non è affatto da escludere allora che chi ha immaginato il ruolo della nuova Agenzia, lo abbia fatto sacrificando qualche beneficio che la sostanziale segretezza delle operazioni di contrasto al crimine organizzato avrebbe potuto apportare alla sicurezza. È probabile che abbia prevalso il diritto a essere informati, per quanto possibile, sulle attività in un settore tanto importante: ciò in un’ottica, se si vuole, di sicurezza tanto individuale quanto collettiva, così che anche i cittadini possano avere un relativo controllo sull’operato di una struttura statale.

²⁰ V. l’articolo *National Crime Agency to ‘relentlessly pursue’ organised crime*, cit. e l’analisi, riportata nella stessa pagina, dell’esperto Tom Symonds.



anno IV, n. 1, 2014

data di pubblicazione: 20 febbraio 2014

Osservatorio sulla normativa

Una scelta che, a ben guardare, è molto più rispettosa della *British way of life*, che alcune norme entrate in vigore e alcuni comportamenti riscontrati in seguito allo “stato di eccezione” inaugurato dall’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 avevano almeno parzialmente messo in dubbio²¹.

²¹ Sulla reazione di vari Paesi alla “stagione del terrore” iniziata nel 2001, v. R. Bin, *Democrazia e terrorismo*, in *Forumcostituzionale.it*, 2006.